

STATUTO

NAUTILUS SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MERANO BZ VIA DELLE CORSE 147

Numero REA: BZ - 227788

Codice fiscale: 03052070210

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "D" al repertorio n. 78.733 raccolta n. 11.043

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito in forma di società cooperativa sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge Regionale del Trentino-Alto Adige 22 ottobre 1988, n. 24 (di seguito detta "Legge Regionale 24/88"), dell'art. 8 della Legge 381/91 e dell'art. 27 del D. Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e loro successive integrazioni e modifiche, un Consorzio di cooperative sociali denominato **"NAUTILUS società consortile cooperativa sociale"** in breve anche denominato **"NAUTILUS"**.

Sede del consorzio è nel Comune di Merano.

Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

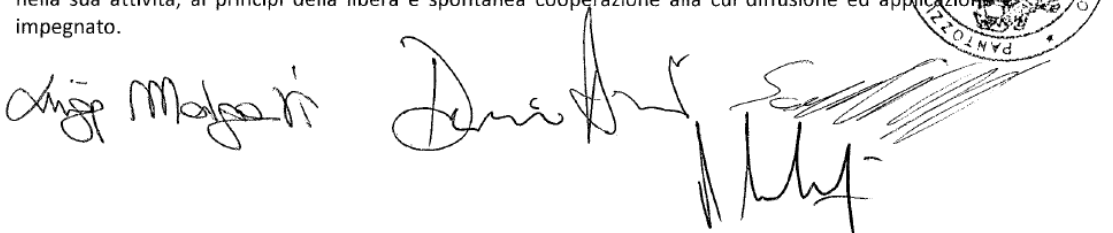
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Il consorzio è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo, come organismo di servizio - attraverso un'organizzazione comune, ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, per lo svolgimento e la disciplina di determinate fasi delle rispettive imprese dei soci - l'assunzione, sia da privati che da Enti pubblici, di lavori, opere, servizi e forniture indicate nello specifico all'articolo successivo, da affidare per la relativa esecuzione, prevalentemente, alle Cooperative ed agli Enti aderenti.

Il consorzio ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento delle cooperative nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la pubblica amministrazione, le organizzazioni economiche e sociali. Persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la Cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelli di mercato e promuovere e coordinare le attività nell'interesse dei soci e con il loro concorso, nonché la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti a migliori condizioni rispetto a quelli di mercato.

Il Consorzio intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnato.



Three handwritten signatures are visible at the bottom of the page. To the right of the signatures is a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO IN BOLZANO" around the perimeter and "PANTOFI" in the center. The stamp is partially obscured by the signatures.

Il Consorzio si ispira ai principi ai principi della mutualità, della solidarietà, dell'associazionismo fra cooperative, del rispetto della persona, della priorità dell'uomo sul denaro, della democraticità interna ed esterna.

In particolare il Consorzio si richiama ai seguenti principi: gestione democratica e partecipata, parità di condizioni fra i soci, trasparenza gestionale; attua gli indirizzi di strategia imprenditoriale nell'ottica della collaborazione e integrazione fra cooperative, richiamandosi ai principi della territorialità, della specializzazione, della porta aperta, dell'integrazione societaria e della valorizzazione delle diverse risorse umane che fanno capo alle imprese sociali.

Il Consorzio può agire in nome proprio e per conto e nell'interesse delle cooperative associate oppure prestando direttamente servizi in proprio.

Il Consorzio si propone di raggruppare cooperative secondo i principi di mutualità, al fine di agevolare, sorreggere ed integrare la loro azione e consentire in questo modo un più facile raggiungimento dei loro fini statuari.

Il Consorzio è retto secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano.

Il Consorzio può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica del Consorzio, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio ha come oggetto - attraverso un'organizzazione comune, ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, per lo svolgimento e la disciplina di determinate fasi delle rispettive imprese dei soci - lo svolgimento, a favore dei propri soci - nel rispetto delle pari condizioni tra gli stessi - delle seguenti attività:

- a) stimolare, sostenere e sviluppare la collaborazione fra le cooperative sociali aderenti, coordinandone, se necessario, anche le attività in modo da renderle più incisive nel tessuto sociale;
- b) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle imprese consorziate, anche commercializzandone i prodotti e offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare d'appalto, prodotti e servizi;
- c) stipulare accordi e convenzioni, partecipare a gare, anche in raggruppamento temporaneo di imprese o in altre forme previste dalla legislazione vigente, ed assumere appalti e concessioni con Enti Pubblici e privati nell'interesse dei consorziati anche svolgendo attività di general contracting o global service o project financing ottenendo l'affidamento e l'acquisizione, sia da Enti Pubblici che da privati e con qualsiasi forma contrattuale, di lavori, servizi e forniture, sui mercati nazionali ed internazionali, da affidare alle cooperative aderenti in tutti gli ambiti di interesse delle cooperative socie, anche con riguardo alle attività previste dagli statuti delle imprese consorziate, ed in altri per i quali se ne possa verificare l'interesse, per eseguirli direttamente o farli eseguire dalle imprese consorziate secondo le modalità che saranno definite nel regolamento interno; concedere garanzie reali e personali;
- d) realizzare e disciplinare l'esecuzione dei lavori e ogni altra attività in proprio o mediante assegnazione totale o parziale alle imprese consorziate;

e) ideare, organizzare, presentare e gestire in proprio e/o per conto terzi progetti di formazione (ivi comprese azioni di ricerca e/o di sistema) finanziati e/o cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo;

f) promuovere, organizzare e gestire attività di formazione generica e specifica, compresa la formazione professionale e linguistica, anche con il supporto e/o il finanziamento di enti di formazione professionale, di enti pubblici e/o locali e/o privati.

g) promuovere, organizzare e gestire servizi educativi per l'infanzia, quali ad esempio asili, microstrutture, babysitting, camp estivi, servizi scolastici di ogni ordine e grado, ecc.

h) promuovere, organizzare e gestire servizi socio-sanitari in generale, quali servizi infermieristici, assistenza domiciliare, badantato, assistenza e trasporto di persone diversamente abili

i) assumere, sia da privati che da enti pubblici, i seguenti lavori, servizi e forniture da eseguire direttamente o da affidare, in appalto, subappalto concessione o in qualsiasi altra forma, per la relativa esecuzione, alle cooperative consorziate:

- conduzione diretta o in appalto di esercizi pubblici e/o privati di somministrazione pasti e bevande, nonché conduzione di esercizi ricettivi, sia a carattere alberghiero che extralberghiero, nonché ogni altro servizio ed attività connessa, affine o complementare alle attività sopra indicate;

- attività di facchinaggio merci svolta anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione merci e prodotti; servizi logistici e di logistica integrata;

- attività di pulizia civile ed industriale, lavanderia e lavaggio stoviglie;

- attività di sanificazione, disinfestazione, derattizzazione ed allontanamento volatili;

- giardinaggio e manutenzione del verde pubblico e privato, arredo urbano ed altri servizi per la tutela dell'ambiente;

- attività di pulizia, custodia, manutenzione e gestione di immobili sia pubblici che privati;

- autotrasporto merci per conto terzi, attività di trasloco e movimentazione merci;

- attività di trasporto, consegna e distribuzione pasti; gestione mense e strutture affini;

- attività culturali ed artistiche in ogni forma ed espressione attraverso attività editoriali e/o promozionali;

- gestione di impianti sportivi, culturali, ricreativi di qualsiasi genere e di qualunque altra struttura immobiliare connessa alla pratica sportiva, culturale o ricreativa sia direttamente che indirettamente, comprese quelle ricettive e quelle al servizio dell'associazionismo sportivo in generale;

- ideare, organizzare, promuovere e diffondere attività, manifestazioni ed eventi in ambito culturale, educativo, artistico, musicale, spettacolistico, ludico, folkloristico e di intrattenimento, con particolare riguardo ai giovani; organizzare manifestazioni fieristiche e di attività pubblicitarie, espletare studi, e ricerche di mercato, approntare cataloghi e predisporre qualsiasi ulteriore mezzo promozionale ritenuto idoneo;

- progettare, realizzare, impaginare, stampare e distribuire, anche per conto terzi, prodotti e servizi editoriali, pubblicitari, informatici e simili;

- progettare, realizzare e gestire, anche per conto terzi, banche dati e sistemi e servizi di gestione, diffusione, consultazione e trasmissione dati, anche attraverso l'ausilio di nuove tecnologie e sistemi di telecomunicazione tradizionali ed avanzati;

Luigi Maggari

[Signature]



- attività di ricerca e sviluppo ;
 - formazione e consulenza sistemi di qualità e certificazione aziendale;
 - reinserimento sociale, economico ed umano dei soggetti socialmente svantaggiati;
 - assistenza domiciliare di qualsiasi soggetto necessiti di cura ed aiuto in quanto temporaneamente o definitivamente non autosufficiente;
 - gestione diretta ed indiretta nel campo socio assistenziale e sanitario di strutture di accoglienza temporanea o residenziale ivi incluso quelle di natura alberghiera atte alla prevenzione, rieducazione e risocializzazione di soggetti emarginati;
 - promozione di convegni di studio e ricerche sociali, ambientali ed economiche;
 - gestione di servizi per gli animali domestici e d'affezione
- j) realizzare servizi di supporto e di consulenza gestionale, di direzione aziendale, progettuale e tecnico-amministrativa, ivi compreso il sostegno finanziario, stesura di progetti operativi con relativi piani finanziari ed assistenza tecnica, ai propri soci per migliorare la loro capacità imprenditoriale e la loro efficacia operativa, nel rispetto della normativa in materia di professioni protette e ordini professionali;
- k) promuovere, organizzare e gestire attività di formazione anche con il supporto degli enti di formazione professionale, di enti pubblici e/o locali e/o privati, volte ad accrescere la coscienza cooperativistica, a migliorare la qualità degli inserimenti, a stimolare ed accrescere specifiche competenze e professionalità di quanti partecipano alle attività delle cooperative sociali;
- l) assistere e rappresentare i propri soci nei rapporti con gli enti pubblici, con istituti di credito, enti previdenziali, con imprese private, pubbliche e simili;
- m) vigilare affinché i patti intervenuti fra i soci, relativamente alla esecuzione dei lavori e servizi, siano rispettati, controllandone e verificandone la qualità;
- n) attivare servizi di supporto documentale, contabile, amministrativo, contrattuale, fiscale, legale, giuslavoristico, servizi paghe e contributi e gestione del personale, controllo di gestione per le imprese consorziate;
- o) elaborare, definire e realizzare linee, programmi, piani e interventi di sviluppo strategico e imprenditoriale per i propri associati, nelle loro differenti aree operative;
- p) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, la progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi e/o produzioni per l'inserimento lavorativo di persone e lavoratori svantaggiati;
- q) progettare opere e servizi finalizzati a offrire risposte assistenziali, educative alla comunità anche ricercando e sviluppando nuova progettualità, metodi, saperi innovativi per rispondere ai bisogni della persona e delle famiglie nelle sue molteplici espressioni e fasi della vita;
- r) promuovere servizi di formazione, informazione, sensibilizzazione, anche attraverso corsi seminari, convegni e tavole rotonde a favore dei soci, delle istituzioni e della comunità locale, sui temi della cooperazione sociale e in generale del welfare;
- s) progettare, sviluppare ed erogare servizi di formazione ed educazione nell'ambito delle azioni di politiche attive del lavoro a persone riconducibili alle fasce deboli e più in generale alla comunità;
- t) acquisire e/o ristrutturare immobili direttamente anche da concedere in uso a cooperative socie e da gestire in loro favore;

u) supportare lo sviluppo commerciale e know-how dei consorziati;

v) gestire servizi di consulenza tecnico-specialistica nella gestione e rendicontazione di progetti cofinanziati (gestione tecnico-funzionale dei progetti, direzione e coordinamento, monitoraggio e valutazione, docenze specialistiche, reportistica amministrativa e finanziaria), di consulenza manageriale (ideazione di progetti, costruzione di obiettivi strategici, creazione di partenariati di valore, valutazione di coerenza tra missione e progetto promuovendo la fattiva collaborazione di tutti gli attori coinvolti).

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il Consorzio potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale. Potrà, in particolare, promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie delle cooperative, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni.

Il Consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci nei limiti di legge, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

Potrà emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa e ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina, il tutto sotto l'osservanza della normativa vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Il Consorzio potrà istituire e costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, oltre a fondi di solidarietà mutualistica dei soci nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, nell'ambito del quadro normativo europeo, nazionale, regionale e provinciale.

TITOLO III

SOCI E AZIONI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

a) le cooperative sociali ed i consorzi di cui alla Legge Regionale 24/88 e successive modifiche ed integrazioni nonché le Associazioni e Fondazioni Onlus, le imprese sociali fino alla percentuale sul totale



[Handwritten signatures]

delle cooperative consentito dalla legge, le cui attività istituzionali siano strettamente affini o complementari a quelle del Consorzio e delle cooperative consorziate;

b) persone giuridiche pubbliche o private, nei limiti indicati dalla citata Legge Regionale 24/88, che intendono contribuire al perseguimento degli scopi sociali ed alla promozione e allo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;

c) soci sovventori.

Non possono essere soci le cooperative in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Art. 6 (Categoria speciale dei soci)

Il Consorzio potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento o reinserimento nel movimento aderente al Consorzio quale socio ordinario, le cooperative che non soddisfano le condizioni minime stabilite dall'assemblea dei soci o da apposito regolamento interno, sotto il profilo della qualità cooperativa, gestionale e imprenditoriale.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, comunque per un termine non superiore a due anni, ed i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento, anche con il coinvolgimento diretto di amministratori e soci delle cooperative aderenti, in ragione dell'interesse alla loro permanenza nel Consorzio e della sostenibilità al percorso di soddisfacimento dei requisiti.

I soci appartenenti alla categoria speciale vengono elencati in forma distinta nelle varie ed eventuali comunicazioni anche pubbliche.

Il socio appartenente a tale categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- la motivata inadeguatezza, sotto il profilo economico, organizzativo, finanziario del suo inserimento nel Consorzio;
- il mancato adeguamento ai requisiti sopra indicati da parte delle cooperative, degli amministratori e dei soci delle cooperative medesime;
- l'inosservanza dei doveri inerenti la partecipazione alle attività sociali da parte dei soci del Consorzio;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- e) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e seguenti del presente statuto;
- h) altri documenti che l'organo amministrativo del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto in conformità e secondo quanto previsto nei regolamenti sociali.

L'ammissione di un nuovo socio è assunta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.



Art. 8 (Obblighi dei soci)

[Handwritten signature: Luigi Malgeri fu de']

[Handwritten signature: M. Malgeri]

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- a concorrere alle spese per il funzionamento del Consorzio e per i servizi generali organizzati dallo stesso con il contributo associativo annuo stabilito secondo i criteri fissati dall'Assemblea.

I soci inoltre hanno l'obbligo di:

- partecipare alle assemblee;
- informare il Consorzio di importanti avvenimenti che possono essere di interesse del consorzio stesso;
- rispettare, nella propria gestione, i principi di correttezza commerciale e professionale verso gli altri consorziati.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Di ogni modifica apportata dai soci al proprio statuto, dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

Art. 9 (Vincoli su azioni e loro alienazione)

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del codice civile, le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso il Consorzio senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 8, controfirmata per conferma e accettazione del potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa sociale deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 11 (Recesso del socio)

Ai sensi dell'art. 2530, comma 6, del codice civile, il socio può recedere dal Consorzio con preavviso di novanta giorni.

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec al consorzio. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e il Consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo alla deliberazione di recesso consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto mutualistico pendente.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c., può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, dal rapporto mutualistico o dalle legittime deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un congruo termine per adeguarsi;
- 2) che partecipino a gare di appalto a cui partecipi anche il Consorzio senza essere stati preventivamente autorizzati dall'organo di amministrazione del Consorzio stesso;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione al Consorzio;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 5) nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1, c.c.;



[Handwritten signatures]

6) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti. L'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

7) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare il Consorzio;

8) per aver svolto o tenti di svolgere attività diretta in concorrenza con il Consorzio ovvero concorrenza in forma indiretta senza in quest'ultimo caso l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo alla deliberazione di esclusione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto mutualistico pendente. In caso di scioglimento o liquidazione del socio persona giuridica, il relativo rapporto sociale si scioglie automaticamente e la liquidazione delle relative azioni avverrà nei confronti del liquidatore o dei liquidatori del medesimo con le modalità di cui al successivo articolo 13 del presente statuto.

Art. 13 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 14, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

In caso di scioglimento o liquidazione, il relativo rapporto sociale si scioglie automaticamente e la liquidazione della relativa quota avverrà nei confronti del liquidatore o dei liquidatori del medesimo con le modalità di cui al successivo articolo 14 del presente statuto.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso o esclusione del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

Il consorzio può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, numeri 1), 3), 5), 6), 7) e 8) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte del consorzio risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso il consorzio gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 (Euro cinquecento/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari ad 1 (una).

Il Consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

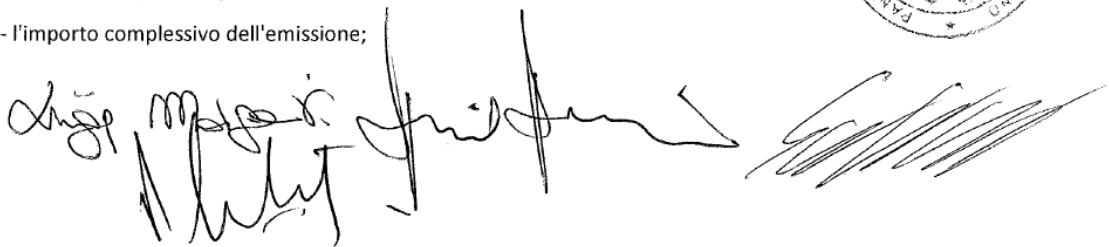
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare il proposto acquirente all'organo amministrativo che ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;

The block contains several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp has a five-pointed star in the center and the text "PATTO COOPERATIVO NAUTILUS" around the perimeter. The word "deliberazione" is printed in the text of the document, overlapping the stamp.

- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

- il termine minimo di durata del conferimento.

In ogni caso non possono essere attribuiti diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sui soci sovventori in base alla proporzione tra il fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi sociali)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo, se nominato;
- d) il Revisore legale dei conti, se nominato.

Art. 21 (l'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di

Amministrazione (come ad esempio Telefax, E-mail, PEC, Sms, ecc. da inviarsi all'indirizzo telefonico, telefax o di posta elettronica all'uopo indicato dai soci ed annotato a libro soci), inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Provincia di Bolzano.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 36.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero ogniqualvolta uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un decimo (1/10) dei voti spettanti a tutti i soci, ne facciano domanda scritta all'organo amministrativo. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Lo svolgimento dell'Assemblea potrà essere disciplinato da apposito regolamento sociale approvato dalla stessa Assemblea.

Art. 22 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina dell'organo amministrativo;
- b) la determinazione dei compensi dell'organo amministrativo;
- c) l'approvazione degli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- d) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, compresa la relazione circa il perseguimento dello scopo sociale, e decisione circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- e) l'approvazione dei regolamenti formulati dall'organo amministrativo;
- f) l'individuazione dei criteri per la determinazione dei contributi annuali dovuti dai soci a norma dell'art. 8;
- g) la nomina nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'assemblea, dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti e la determinazione dei rispettivi compensi;
- h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

j) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono salve eventuali diverse maggioranze richieste dal presente statuto o dalla legge.

Art. 24 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano con prova e controprova, salva diversa deliberazione dell'assemblea. Il voto deve essere comunque sempre palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio nei casi previsti dalla legge.

Lo svolgimento dell'Assemblea potrà essere disciplinato da apposito regolamento sociale approvato dalla stessa Assemblea.

Art. 25 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che siano in regola nei versamenti delle azioni sottoscritte e del contributo annuale.

Al fine della verifica di cui al comma precedente, non verranno presi in considerazione i contributi annui eventualmente emessi nei 90 (novanta) giorni antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti in base alla quota di capitale sociale posseduta e da determinarsi secondo quanto appresso specificato:

- fino a € 1.000,00: un voto;
- da € 1.001,00 a € 5.000,00: due voti;
- da € 5.001,00 a € 10.000,00: tre voti;

- da € 10.001,00 a € 20.000,00: quattro voti;

- oltre € 20.000,00: cinque voti.

Per l'esercizio del voto i soci partecipano all'assemblea con un loro delegato.

Delegato della società è l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente. Qualora il socio intervenga a mezzo di persona diversa dal Presidente o dal Vice Presidente, dovrà produrre delega sottoscritta dal Presidente o dal Vice Presidente che dichiara che il soggetto incaricato a partecipare all'Assemblea è amministratore o socio dell'ente stesso.

I soci che per qualunque motivo non possono intervenire con proprio rappresentante in Assemblea, hanno la facoltà di delegare per iscritto soltanto altro socio avente diritto di voto, il cui rappresentante non sia Amministratore, Sindaco o dipendente del Consorzio, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di 1 (uno) socio.

Le deleghe vanno presentate al Presidente dell'assemblea o a persona da quest'ultimo incaricata, e conservate agli atti.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in assenza di questi dal Vice Presidente e, in assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.

Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge e dai regolamenti sociali.

Art. 27 (Amministrazione)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione al momento della nomina.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2383 del C.C. non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra le persone indicate dai soci.

Le modalità di presentazione delle candidature relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e le relative votazioni potranno essere disciplinate da apposito regolamento sociale approvato dall'Assemblea.



Angelo Magari
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Art. 28 (Consiglio di Amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 29 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax, e-mail ed sms, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in adunanza collegiale si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta del Presidente, il Vice Presidente o il Consiglio di Amministrazione deve provvedere a convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del Presidente.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il socio più diligente convoca con urgenza l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione del consorzio, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega o della carica.

Al massimo ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue eventuali controllate

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite.

Art. 32 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. In caso di assenza e di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta inoltre ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 33 (Organo di controllo)

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria solo verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.

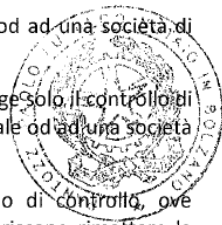
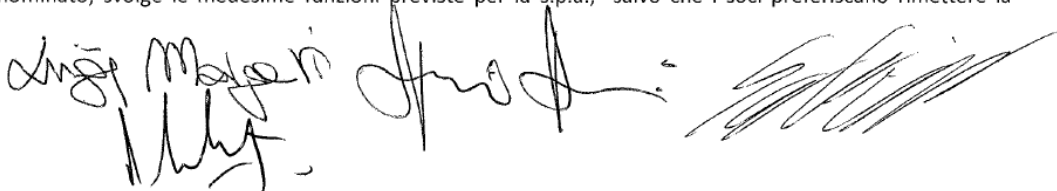
L'organo di controllo è regolato dalla Legge.

Nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per legge esso svolge le funzioni di controllo di legalità e di revisione legale dei conti previste dalla legge in materia di s.p.a..

I soci possono, tuttavia, rimettere la revisione legale dei conti ad un revisore legale od ad una società di revisione, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato l'organo di controllo svolge solo il controllo di legalità ed la revisione legale dei conti deve essere, invece, devoluta ad un revisore legale od ad una società di revisione ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia necessaria per legge, l'organo di controllo, ove nominato, svolge le medesime funzioni previste per la s.p.a., salvo che i soci preferiscano rimettere la



revisione legale dei conti ad un revisore legale od ad una società di revisione e sempreché la società non sia soggetta a redigere il bilancio consolidato, poiché in tal caso la revisione legale dei conti deve devoluta ad un revisore legale od ad una società di revisione ex art. 2409-bis c.c..

Qualora ciò sia ammesso dalla legge per tempo vigente l'organo di controllo può essere anche unipersonale.

Art. 34 (Il revisore legale dei conti)

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 1 del codice civile, da un revisore legale, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per la nomina e la disciplina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti si rimanda alla norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia.

Il revisore è nominato dall'assemblea dei soci, sentito il collegio sindacale se nominato. Il revisore dura in carica tre esercizi.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale o dell'organo di controllo, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo regolato dalla legge per tempo vigente. Qualora ciò sia ammesso dalla legge per tempo vigente l'organo di controllo a cui spetti anche la revisione legale dei conti può essere unipersonale.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO E RISTORNI

Art. 35 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore minimo di euro 100,00 (cento/00) entro il limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo all'art. 36 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge.

Art. 36 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Se obbligatorio per legge, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo se presenti le diverse gestioni mutualistiche. L'organo amministrativo documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992 o dalle leggi in materia di cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea deve in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Nessun utile può essere distribuito ai soci sotto qualsiasi forma.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento.

In nessun caso la cooperativa potrà emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

In ogni caso per quanto occorrer possa si richiama l'intero testo dell'art. 2514 c.c., che si deve intendere come qui riprodotto.

Art. 37 (Ristorni)

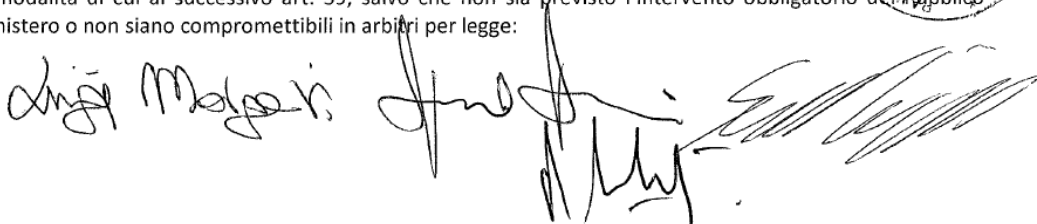
L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può non appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, in considerazione della peculiare natura di consorzio dell'ente.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero o non siano compromettibili in arbitri per legge:



a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversi la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.lgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.

Art. 40 (Normativa generale di riferimento)

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalla norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti del Consorzio, o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento del consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.